

11 c

CONSIGLIO REGIONALE
Atto Consiglio n. 164/A

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 25/1/77, N.2 -
DISCIPLINA DEI SERVIZI DEL SETTORE PROVVEDITORATO,
ECONOMATO, CONTRATTI ED APPALTI".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 7/9/81.

t

ll.1

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA

PROV. N. AFF. GI. N.

Disposto al foglio N. del

Bari, li 4 SETTEMBRE 1977

OGGETTO: Schema d.d.l. " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25/1-77, art. 23 - Disciplina dei servizi del sistema procedurale, organizzativo, contabile e appalti.

RELAZIONE

L'Assessorato Affari Generali propone, come si evince dalla relazione al disegno di legge, modifiche ed integrazioni alla L.R.n.2/77 per adeguare la normativa regionale in materia alla mutata realtà economica e per rendere ancora più snelle le procedure previste dalla citata legge.

Questo Ufficio Legislativo ha apportato, di concerto con l'Assessorato proponente, modifiche al testo proposto; non ha, pertanto, ulteriori osservazioni da formulare.

Il Coordinatore
(dr. Nicola Cardinale)

REGIONE PUGLIA

PROVVEDIMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA L. N. 15.1.77 N. 2 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DEL SETTORE
PROVVEDIMENTO BANCARIO CON VALORI REPERIBILI".

La legge regionale n. 2/77 ha istituito una disciplina organica ed unitaria dei servizi del settore Finanziario e Cassa di Contabili e Appalti.

Le condizioni economiche attuali, caratterizzate dall'inflazione galoppante e conseguenzialmente della lievitazione dei prezzi, hanno reso inadeguati, sotto il profilo finanziario, gli strumenti apprestati dalla citata L.R. per il conseguimento dei fini istituzionali della stessa.

Il presente disegno di legge è stato redatto nell'intento di rendere aderenziali alla realtà, sotto il profilo finanziario, le procedure di detta legge.

In quest'ottica, si comprende una delle modifiche essenziali apportate dall'art. 2 del presente d.d.l. in virtù del quale sono elevati rispettivamente a £.1.000.000 (prec. £.500.000) £.2.000.000 (prec. £.1.000.000) i fondi per le ordinazioni di spesa con ordinativi a firma del Coordinatore dell'Ufficio vistato dal Coordinatore del Settore e dall'Assessore e per le ordinazioni di spesa a firma del Coordinatore del Settore e col visto dell'Assessore.

La possibile istituzione della "Sezione Economato e Cassa" presso gli Uffici centrali e periferici con sede in Bari e delle unità operative denominate "Sezioni Economato e Cassa Provinciali della Regione Puglia" (art. 4) costituisce un punto qualificante del d.l. in quanto contribuisce notevolmente a smaltire procedure burocratiche particolarmente complesse che attualmente frenano l'attività degli Uffici, compromettendone talora, l'efficienza.

L'esperimento, infine, di gare ufficiose per trattativa privata per importi non superiori a £.30.000.000, (art. 12) sortisce l'effetto positivo di accelerare siffatte procedure di approvvigionamento e conseguenzialmente limita l'incidenza degli aumenti dei prezzi sulla spesa pubblica.

Le formalità previste per l'espletamento delle gare garantiscono la serietà delle medesime sotto il profilo della più assoluta obiettività.

La peculiarità sopra evidenziate rapportate alle esigenze degli Uffici consigliano una rapida definizione dell'iter procedurale del d.d.l. in esame.

CC1

REGIONE PUGLIA

REGIONE DI ESECUZIONE DI LEGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 25.1.77, N.2 - DISCIPLINA DEI SERVIZI DEL SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO CONTRATTI APPALTI".

ART.1

La L.R. 25.1.77, n.2, disciplinante i servizi del Settore Provveditorato Economato Contratti Appalti è modificata ed integrata dagli articoli seguenti.

CC

CONDIZIONI: ITALIA

ART. 2

Il III comma dell'art. 4 è così modificato:

Nell'ordinazione delle spese prevede l'assortito L.
l'acconto con ordinativi:

- a firma del Coordinatore dell'Ufficio vistato dal Coordinatore del Settore e dall'Assessore, fino a £.1.000.000;
- a firma del Coordinatore del Settore e col visto dell'Assessore, fino a £.2.000.000.

Per le spese eccedenti i limiti predetti, si provvede nei termini indicati nel successivo art. 25. 12

ll. f

COMMISSIONE PUBBLICA

ART. 3

Il III comma dell'art. 6 è così modificato:

Per le forniture di particolare importanza e/o di speciale carattere tecnico - tecnologico e ove sia richiesta da particolare necessità, l'Assessore al ramo può affidare il collaudo, nei limiti di spesa e con le procedure previste dalla presente legge, agli Istituti Universitari ovvero ai Laboratori Chimici Provinciali o ancora, ove ciò non sia possibile, a liberi professionisti.

all

REGIONE PUGLIA

ART. 4

Il III comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti:

"Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere costituiti presso gli Uffici Centrali e presso gli Uffici Periferici, con sede in Bari, la "Sezione Economato e Cassa". Sono previsti dipendenti responsabili di livello funzionale non inferiore al VI, i quali sono nominati "Economi-Cassieri".

Per gli Uffici aventi sede negli stessi Capoluoghi di Provincia possono essere istituite altresì unità operative denominate "Sezioni Economato e Cassa Provinciali della Regione Puglia" ed i cui responsabili assumono la qualifica di "Economi-Cassieri Provinciali".

Dopo il IV comma dello stesso art. 12 sono inseriti i seguenti comma:

Ugualmente, con decreto del Presidente della Giunta Regionale si provvede alla nomina di un "Cassiere Centrale supplente", di un "Economo-Cassiere supplente" e di un "Economo-Cassiere Provinciale supplente" che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

La nomina sia dei titolari che dei supplenti avverrà su proposta dell'Assessore al ramo.

ll

DECRETONE PUBBLICA

Art. 5

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente articolo 12 Bis:

Le Sezioni Economato e Cassa dipendono funzionalmente dal Settore Provveditorato Economato Contratti e Appalti.

Ai Servizi Economato e Cassa Provinciali l'Assessorato può affidare di volta in volta funzioni istruttorie di prassi che in materia di competenza degli Uffici del Settore.

REGIONE PIEMONTE

ART. 6

FONDO CASSA PER IL CASO CIVELE

L'art. 13 è soppresso e sostituito dal seguente:

All'inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta Regionale che ne debba autorizzare anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere Centrale per provvedere al pagamento:

- a) delle spese per la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle relative tasse di circolazione, nonché della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei conducenti;
- b) delle spese di acquisto, manutenzione, trasporto e riparazioni di mobili, arredi, quadri, macchine e locali d'ufficio;
- c) delle spese postali e telegrafiche, di carta e valori bollati, di svincoli ferroviari e trasporto di materiale, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e pubblicazioni;
- d) delle altre spese per servizi di forniture varie attinenti al funzionamento degli Uffici della Giunta Regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall'Ufficio Provveditorato Economato a norma del precedente art. 2;
- e) delle spese di rappresentanza della Giunta Regionale;
- f) delle indennità di rimborso spese e di viaggio per missioni effettuate da Amministratori Regionali e personale dipendente, debitamente autorizzato;

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- g) dei gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio e indennità di missione spettanti a componenti commissioni regionali consultive, comitato e sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti Locali;
- h) delle altre spese approvate dalla Giunta Regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere Centrale, anche in eccedenza ai limiti previsti dalla presente legge.

Il Cassiere Centrale effettua il pagamento delle spese surriferite e delle altre inerenti alle attribuzioni dell'Ufficio Provveditorato Economato, se regolarmente ordinate nei termini di cui al precedente art.4, nel limite massimo di $\text{L.}1.000.000=$ previa diretta autorizzazione su appositi mandati firmati dal Coordinatore del Settore.

Il pagamento di quadri acquistati fino al valore massimo di $\text{L.}500.000$ sarà effettuato previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza ^{(rispettivamente} designati dal Presidente della Giunta Regionale, dall'Assessore alla Cultura e dall'Assessore al Provveditorato Economato.

I Rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame di approvazione della Giunta Regionale. L'approvazione del Rendiconto da parte della Giunta Regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio scarico della somma anticipata al Cassiere Centrale e autorizzazione alla Ragioneria a provvedere alla immediata ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione. Il provvisorio scarico delle somme anti

REGIONE PUGLIA

- 3 -

cipate e la ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria
anticipazione diverranno definitivi ad esecutività del prov-
vedimento di cui sopra.

REGIONE PUGLIA

ART.7

L'art.14 è soppresso e sostituito dal seguente:

FONDO CASSA PER GLI ECONOMI-CASSIERI

Il Cassiere Centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette su autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato Economato, convalidato dal Coordinatore del Settore e vistato dall'Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassiere per provvedere esclusivamente al pagamento di quanto previsto alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) del precedente art.13, "nonchè delle altre spese autorizzate con specifici provvedimenti della Giunta Regionale anche in eccedenza ai limiti previsti dal presente articolo.

I Coordinatori di Settori degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorchè sia stata fatta preventiva richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione diretta di spese, nel limite massimo di £.300.000.ed entro tale limite disporre il relativo pagamento previa apposizione sulle relative fatture delle dichiarazioni di congruità dei prezzi.

Per le esigenze di forniture e prestazioni di servizi degli uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori o Responsabili possono farne specifiche richieste direttamente alla "Sezione Economato e Cassa Provinciale".

L'Economo-Cassiere Provinciale ordina le spese nel limite massimo di £.500.000 per singola spesa e ne esegue il pagamento attestando sulle fatture la congruità dei prezzi.

./.

lli

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Per le spese eccedenti il predetto limite, il Servizio Economato e Cassa Provinciale trasmette le richieste al Settore Centrale nei limiti e con le modalità di cui al precedente art.4.

"I pagamenti effettuati dagli Economi Cassieri sono vista ti per la legittimità delle spese, dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato Economato se delegato.

I rendiconti degli Economi-Cassieri devono essere prodotti all'Ufficio Provveditorato Economato a scadenza trimestrale, ancorchè l'anticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

Il Cassiere Centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta Regionale per l'approvazione-rimborso ai sensi dell'art.13, anche i rendiconti degli Economi Cassieri.

ll.

REGIONE PUGLIA

A.P.8

All'art.17 III comma, vanno sostituite le parole:"Assessore al capo" con quelle:

"Coordinatore del Settore Provveditorato Economico Contratti Appalti".

EMENDAZIONE PUBBLICA

Art. 9

Al primo comma dell'art.18 la frase: "Il Cassiere Centrale e gli Economi-Cassieri sono, ecc." è sostituita dalla seguente:

"Il Cassiere Centrale e gli Economi-Cassieri sono, ecc."

Allo stesso art.18 è aggiunto il seguente III comma:

"Il Cassiere Centrale, l'Economo-Cassiere Provinciale e gli Economi-Cassieri devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio Regionale, contro i rischi derivanti dal furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti sino ad un valore massimo di £.5.000.000; nonchè a titolo personale quali portavalori.

l

INTERDIZIONE PUILLIA

Art. 19

Il primo comma dell'art. 19 è soppresso e sostituito del seguente:

Il Cassiere Centrale dovrà predisporre alla fine di ogni trimestre la situazione di cassa che sarà verificata ed il relativo verbale sottoscritto, dai Coordinatori dei Settori Ragnieria e Provveditorato Economato.

Questi ultimi possono congiuntamente in qualsiasi momento effettuare verifiche improvvisate alla Cassa Centrale.

Il V comma è soppresso.

Al VI comma le parole: "Il Coordinatore dell'Ufficio Economato o un suo delegato" sono sostituite con quelle "Il Coordinatore del Settore o un suo delegato".

i

llif

REGIONE PUGLIA

ART. 11

Dopo l'art. 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

I Servizi Econonato Conto e Magazzini istituiti in ogni Capoluogo di Provincia in esecuzione della legge 2/77 e gli Autoparchi Provinciali previsti dal Regolamento regionale 1/78 costituiscono unica unità operativa, a livello provinciale, dell'Ufficio Provveditorato Economato.

La responsabilità dell'unità operativa è affidata allo Economo Cassiere Provinciale.

Il responsabile del Centro Educativo Climatico di Gallipoli (ex Colonia G.I.) ed il responsabile della delegazione romana della Regione Puglia esercitano, per le rispettive strutture, le stesse funzioni degli Economi Cassieri Provinciali.

REGIONE PUGLIA

ART. 12

L'art. 25 è soppresso e sostituito dal presente:

ART. 25 - APPALTO

Fatta salva la disciplina prevista, per le opere pubbliche o di pubblico interesse, dalla legge regionale n. 37 del 12.8.78, l'appalto di lavori, forniture e servizi viene effettuata mediante i seguenti sistemi:

- a) tratta iva privata;
- b) licitazione privata;
- c) appalto-concorso.

Si procede a trattativa privata oltre che nelle ipotesi previste dall'art.41 del R.D. 23.5.924, n.827, nei casi in cui la spesa non superi l'importo comprensivo di lire 30.000.000.-

All'ordinazione della spesa provvede l'Assessore preposto ai Contratti e Appalti, generalmente previa gara ufficiosa richiedendo a non meno di dieci ditte iscritte allo Albo regionale offerte che devono pervenire in busta chiusa entro preciso termine.

In mancanza di iscrizioni all'Albo regionale di ditte interessate all'invito, ovvero nel caso di numero inferiore a dieci, l'Assessore invita le ditte indicate dall'Ufficio Contratti e Appalti.

Le offerte sono esaminate alla presenza di due testimoni e dell'Ufficiale Rogante che redige apposito verbale.

REGIONE PUGLIA

Per le spese eccedenti il limite di cui al secondo comma spetta alla Giunta regionale di deliberare preventivamente sulla forma di appalto da esecire.

Presiede alla gara l'Assessore preposto al Settore Provveditorato Contratti e Appalti o un suo delegato, assistito dall'Ufficiale Rogante ed alla presenza di due testimoni.

llil

REGIONE PUGLIA

ART.13

Il 1° comma dell'art.26 è soppresso e così sostituito:

L'incarico di Ufficiale Rogante è affidato con decreto del Presidente della G.R., su proposta dell'Assessorato al ramo a funzionario non inferiore al VII livello in servizio all'Ufficio Contratti Appalti. Con lo stesso decreto viene nominato altro funzionario regionale, anch'egli di livello non inferiore al VII, che sostituisce l'Ufficiale Rogante in caso di assenza o impedimento.

REGIONE PUGLIA

240.14

L'Art. 27 è soppresso e sostituito dal seguente:

Il Coordinatore dell'Ufficio Contratti Appalti, è personalmente impegnato perchè si provveda alla tempestiva stipulazione dei contratti e alla loro esecuzione.

In particolare per quanto concerne i contratti di locazione, la decorrenza della locazione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di consegna dei locali.

Il contratto definitivo di locazione con allegato il verbale di consegna, se richiesto, ed i successivi atti aggiuntivi vanno ratificati dalla Giunta Regionale con atto di mera rilevanza interna, in esecuzione di precedenti provvedimenti amministrativi.

Al. 1

REGIONE PUGLIA

A. P. 15

L'art. 28 è soppresso e sostituito dal seguente:

I verbali di aggiudicazione, aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per l'aggiudicatario, lo saranno invece per l'Amministrazione Regionale, dopo la ratifica da parte della Giunta Regionale.

Detta condizione dovrà essere espressamente indicata negli avvisi d'asta, lettere di invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti.

I verbali di aggiudicazione aventi forza di contratto, i contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto avente valore contrattuale, costituiscono titolo giuridico valido in base al quale il Settore Ragioneria è tenuto a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni conseguenti ai rapporti contrattuali, anche nelle more dell'assolvimento della imposta di registro, purchè iscritti a repertorio a cura dell'Ufficiale Rogante, eccezion fatta nel caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della Giunta Regionale; in tal caso il pagamento avverrà ad esecutività del relativo provvedimento.

64

REGIONE PUGLIA

Art. 15

L'art. 29 è soppresso e sostituito dal seguente:

(Cauzioni provvisorie e spese contrattuali).

Spetta all'Ufficio Contratti Appalti, la gestione delle cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a carico di terzi.

Le cauzioni provvisorie vanno rimborsate alle Ditte non aggiudicatrici su tempestiva disposizione dell'Ufficiale Rogante.

I versamenti ed i pagamenti sul fondo delle spese contrattuali a carico di terzi, sono eseguiti tramite il Cassiere Centrale ad esclusiva richiesta dell'Ufficiale Rogante. Questi avrà cura, eseguite le formalità ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute.

II Commissione Corse
16.10.81
L'arte permanente

llis